

Codice A1601A

D.D. 30 dicembre 2015, n. 597

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Relazione annuale inerente il monitoraggio sull'avifauna di cui alla D.D. n. 13 del 24/01/2014 relativa alla regolamentazione dell'attività di eliski in Comune di Formazza (VCO), nei SIC/ZPS IT1140004 "Alta Val Formazza" e IT1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza" - proponente la Scuola di Sci Formazza.

IL DIRIGENTE

Premesso che

In data 21/09/2014 (prot. n. 30783/A.16.01.A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali, la documentazione prodotta dalla Scuola di Sci Formazza in ottemperanza ai disposti della Determinazione dirigenziale n. 13 del 24/01/2014, con la quale il Settore ha espresso giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto alla regolamentazione dell'attività di eliski nei SIC/ZPS IT1140004 "Alta Val Formazza" e IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza". Il giudizio in questione era condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni, tra le quali la raccolta di specifici dati di monitoraggio inerenti l'avifauna.

Con nota prot. n. 39437/A.16.01.A del 01/12/2015 Settore Biodiversità e Aree Naturali ha richiesto alcuni chiarimenti sulla Relazione annuale presentata, con particolare riferimento alla definizione dei confini dell'area omogenea E e alla rappresentazione cartografica dei dati relativi al monitoraggio dell'avifauna;

secondo la Relazione annuale l'attività di eliski nel Comune di Formazza oggetto della presente valutazione si è svolta tra il 23 gennaio ed il 26 febbraio 2015, con un totale di 112 voli finalizzati al trasporto di un numero complessivo di 104 sciatori in 4 delle 5 aree omogenee individuate dal proponente nella determina in oggetto. Le aree omogenee più utilizzate nella stagione 2014-2015 sono quelle denominate A "Sabbioni" e B "Vanino", mentre le aree E "Lago nero" e D1 "Frua" sono state interessate da poche giornate di volo. L'area C "Brunni Morasco" non è mai stata utilizzata;

in relazione alle prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. 13 del 24/01/2014 inerenti le modalità di svolgimento dell'attività in oggetto, si ritiene che il proponente abbia sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto, fatta eccezione per un lieve aumento della dispersione delle traiettorie di discesa sui versanti rispetto a quanto rendicontato per la stagione 2013-2014;

in merito all'ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'Allegato della succitata Determinazione, si ritiene che il proponente abbia ottemperato a quanto richiesto, non fornendo però un quadro completo ai fini di una compiuta valutazione, in quanto:

- l'analisi dei flussi di scialpinismo nelle aree di utilizzo eliski (Allegato 1.A. della Relazione) fornisce informazioni che non riguardano le zone interessate dall'attività di eliski (se non marginalmente la zona omogenea E), risultando pertanto impossibile un'analisi sul cumulo degli impatti (punto 1 dell'Allegato alla D.D. n. 13 del 24/01/2014);
- i dati relativi ai censimenti dei galliformi alpini condotti dai locali istituti venatori (Azienda Faunistico-venatoria Val Formazza e Comprensorio Alpino VCO 2) sono poco rappresentativi al fine di delineare un quadro della distribuzione e dello status delle popolazioni potenzialmente

interferite dall'attività di eliski, in quanto le aree campione previste dall'AFV Val Formazza presentano una sovrapposizione poco rilevante con l'area omogenea E, mentre quelle previste dal CA VCO2 non sono rappresentate con il sufficiente grado di dettaglio (documentazione integrativa presentata in data 21/12/2015) per valutarne la rappresentatività rispetto alle aree omogenee utilizzate per l'eliski. Rilevato ciò, il proponente non ha provveduto a raccogliere e fornire dati utili ad integrare quelli derivanti dai censimenti venatori dei citati istituti venatori, ai sensi del punto 2 dell'Allegato alla D.D. n. 13 del 24/01/2014;

- il protocollo di monitoraggio per i galliformi alpini, così come impostato dal proponente con periodici transetti ai sensi del punto 4 dell'Allegato alla D.D. n. 13 del 24/01/2014, non consente una raccolta dati sufficientemente rappresentativa della potenziale incidenza dell'attività di eliski su tali specie;

per quanto riguarda il monitoraggio dell'avifauna, si rileva che per l'aquila reale, fermo restando che il transetto stabilito non consente un monitoraggio specifico di tutte le aree interessate dall'attività di eliski, il proponente ha accertato la presenza di un nido presso la località Valdo e di una coppia riproduttiva nel Vallone di Brunni presso l'area omogenea C;

relativamente ai transetti per il monitoraggio dei galliformi alpini, si ritiene che i transetti individuati dal proponente, sebbene siano conformi alle metodologie prescritte dal punto 4 dell'Allegato alla D.D. n. 13 del 24/01/2014 e abbiano consentito il rilevamento di un numero significativo di animali e di segni di presenza, non risultano sufficienti a quantificare e valutare l'entità dell'incidenza dell'attività di eliski su tali specie.

Sulla base di tali risultanze, si ritiene che l'attività di eliski proposta dalla Scuola di Sci Formazza nei SIC/ZPS IT1140004 "Alta Val Formazza" e IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza" possa proseguire nella stagione 2015 - 2016 nei modi e nei tempi di cui alla D.D. n. 13 del 24/01/2014, che si intende qui integralmente richiamata.

Il proponente dovrà provvedere al prosieguo dell'attività di monitoraggio prevista sulle diverse specie dall'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della D.D. n. 13 del 24/01/2014; tale documentazione risulta indispensabile al fine di migliorare il quadro generale delle informazioni sull'avifauna e di individuare, nel tempo, parametri utili ad una valutazione sia della distribuzione e del *trend* di popolazione delle diverse specie monitorate, sia di eventuali conseguenti modifiche, per le stagioni a seguire, delle condizioni autorizzative attualmente in vigore.

Con particolare riferimento all'ottemperanza del punto 11 della D.D. n. 13 del 24/01/2014, nella stesura del prospetto voli (punto 13), si raccomanda il riferimento ai numeri delle piazzole ed alle denominazioni topografiche delle aree omogenee di cui alla documentazione oggetto della valutazione espressa tramite il su citato provvedimento, al fine di rendere immediatamente riconoscibili le zone interessate dall'attività nella stagione invernale in corso.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con la DGR 22-368 del 29/09/2014.

Vista la necessità di provvedere alla regolamentazione dell'eliski nelle ZPS prevista dal D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (par. 6, comma 1);

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014

determina

di esprimere, rispetto all'attività di eliski proposta dalla Scuola di Sci Formazza con riferimento alla stagione 2015 – 2016, giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" " modificata con la DGR 22-368 del 29/09/2014 nonché le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. 13 del 24/01/2014, che si intende qui integralmente richiamata, e che vengano rispettate le seguenti prescrizioni aggiuntive:

1. ampliare le indagini sui flussi turistico-sportivi, con particolare riferimento allo sci alpinismo, all'interno di tutte le aree omogenee individuate per l'attività di eliski, onde risolvere le problematiche e le carenze commentate in premessa;
2. prevedere, per la stagione 2015-2016, la chiusura dell'area omogenea C dall'attività di eliski, al fine di tutelare la presenza della specie aquila reale in tale area, così come accertato dal proponente;
3. provvedere ad effettuare censimenti primaverili ed estivi ai galliformi alpini (gallo forcello, penice bianca e coturnice) integrativi rispetto a quanto effettuato dai locali istituti venatori, qualora le informazioni provenienti da tali istituti non siano sufficienti o adeguatamente dettagliate per definire lo stato di conservazione di tali specie all'interno delle aree omogenee in cui viene effettuata l'attività di eliski, nel pieno rispetto di quanto indicato dal punto 2 dell'Allegato della Determinazione dirigenziale n. 13 del 24/01/2014;
4. integrare il protocollo di monitoraggio sulle specie di galliformi alpini stabilito dal proponente, in ottemperanza al punto 4 dell'Allegato della Determinazione dirigenziale n. 13 del 24/01/2014, prevedendo un transetto all'interno di ogni area omogenea in cui viene effettuata l'attività di eliski;
5. integrare il protocollo di monitoraggio per l'aquila reale stabilito dal proponente in ottemperanza all'Allegato della Determinazione dirigenziale n. 13 del 24/01/2014 prevedendo un transetto all'interno di ogni area omogenea in cui viene effettuata l'attività di eliski;
6. rispettare puntualmente il punto 10 della Determinazione dirigenziale n. 13 del 24/01/2014 relativo alla comunicazione all'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola delle uscite previste nelle aree omogenee A e B;

7. rispettare puntualmente il punto 12 della Determinazione dirigenziale n. 13 del 24/01/2014 relativo al contenimento massimo della dispersione degli sciatori sui versanti.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vincenzo Maria MOLINARI